Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2023/2719

7.12.2023

DECISIONE (UE) 2023/2719 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2023

sulla conferma del riconoscimento di equivalenza per i prodotti biologici di cui all'allegato 14 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'allegato 14, articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ([2]) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), prevede il riconoscimento reciproco dell'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea e del Regno Unito sui prodotti biologici elencati nelle appendici 14-A e 14-B dell'allegato 14.

(2) L'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato 14 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che, in considerazione della data di applicazione del 1º gennaio 2022 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), il riconoscimento dell'equivalenza di cui ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo è riesaminato entro il 31 dicembre 2023.

(3) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE) 2021/689, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad adottare, a nome dell'Unione, la decisione di confermare o sospendere il riconoscimento dell'equivalenza in esito a una nuova valutazione dell'equivalenza da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato 14 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(4) Le parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione hanno discusso la questione nella seconda e terza riunione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi il 24 ottobre 2022 e il 18 ottobre 2023. Le discussioni tecniche tra le parti si sono svolte nel corso del 2023 e si sono concluse il 28 settembre 2023.

(5) La Commissione ha effettuato la valutazione delle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito in materia di prodotti biologici di cui all'allegato 14, articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. A seguito di tale valutazione e delle discussioni svoltesi in sede di comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi, la Commissione ha concluso che le disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito in materia di prodotti biologici sono equivalenti al regolamento (UE) 2018/848 e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del medesimo.

(6) Il Consiglio e il Parlamento europeo sono stati informati dei risultati della valutazione della Commissione,

([1]) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2; ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj.
([2]) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10; ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
([3]) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione conferma che, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato 14, appendice 14-A, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito elencate nell'appendice 14-C di tale allegato sono equivalenti al regolamento (UE) 2018/848 e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, che hanno sostituito le disposizioni legislative e regolamentari elencate nell'appendice 14-D di tale allegato.

Articolo 2

La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1 in sede di comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi è notificata al Regno Unito.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN